

Il consolidamento degli obiettivi previsti nell'art. 64 del DL n. 112 del 2008 si riflettono sull'andamento dei programmi relativi al funzionamento del sistema scolastico (istruzione prescolastica, istruzione primaria, istruzione secondaria di primo e di secondo grado) che, quasi interamente destinati a spese per il personale, segnano una flessione degli stanziamenti definitivi ampiamente recuperata nel corso della gestione, evidenziando impegni e pagamenti totali superiori a quelli registrati nel 2012, con la conseguente formazione di eccedenze di spesa.

Gli interventi di razionalizzazione si traducono – sulla base di un Piano programmatico predisposto dal MIUR, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – in misure aventi ad oggetto la revisione degli ordinamenti scolastici, la riorganizzazione della rete scolastica e il più razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane delle scuole e si completano, alla luce delle recenti manovre finanziarie, con interventi diretti ad assicurare il mantenimento degli effetti di contenimento e razionalizzazione della spesa per l'istruzione.

Quanto alla revisione degli ordinamenti scolastici¹⁶, a partire dal 1° settembre 2013 sono entrate pienamente in vigore le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”, di cui al d.m. n. 254 del 2012. Al fine di accompagnare la loro attuazione, è stato costituito un Comitato scientifico nazionale con compiti di coordinamento e monitoraggio. Uno specifico Piano di formazione e ricerca, effettuato di concerto tra la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la Direzione generale per il personale scolastico, vede coinvolte nell'attuazione delle “Indicazioni nazionali” circa 400 reti di scuole costituite a livello regionale.

Sta proseguendo, inoltre, l'attuazione della riforma ordinamentale del secondo ciclo di istruzione, giunta al quarto anno per il 2013/2014. Con particolare riguardo all'area dei licei, si segnala la previsione di una nuova tipologia di liceo scientifico – sezione ad indirizzo sportivo, di cui al d.P.R. 5 marzo 2013, n. 52, che formalmente prenderà avvio dall'anno scolastico 2014/2015.

Quanto, infine, agli ordinamenti degli Istituti tecnici e professionali, introdotti con i dd.PP.RR. 87 e 88 del 2010, l'offerta formativa della filiera dell'istruzione tecnica e professionale, nel corso dell'anno scolastico 2012/2013, è stata ampliata con l'istituzione di “percorsi opzionali”¹⁷, quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo, espressamente contenuti in appositi Elenchi nazionali (Decreti Interministeriali MIUR-Mef del 24 aprile 2012) e successive Linee guida (Direttive n. 69 del 2012 e n. 70 del 2012).

In merito alla riorganizzazione della rete scolastica¹⁸, dopo la battuta di arresto conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2009, la successiva sentenza n. 147 del 2012 ha censurato anche le nuove disposizioni di razionalizzazione volte ad aggregare la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado in Istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle Istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da Direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado¹⁹.

¹⁶ In questa area le misure previste miravano alla revisione degli ordinamenti scolastici, operando, all'interno dei diversi ordini di scuola opportunamente rivisti, una riformulazione dei curricoli e dei piani di studio volti a determinare nuovi quadri orari di durata più contenuta.

¹⁷ Le “Opzioni” - la cui attivazione è di competenza delle Regioni nel quadro della programmazione dell'offerta formativa territoriale - costituiscono un ulteriore sostegno al raccordo tra filiere formative e filiere produttive e intendono corrispondere a specifiche esigenze del territorio e a fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni in settori significativi sul piano economico-produttivo del Paese che non hanno trovato un'immediata corrispondenza nel quadro generale dei nuovi ordinamenti.

¹⁸ Relativamente alla rete scolastica, il Piano programmatico prevedeva interventi diretti ad un più corretto dimensionamento delle Istituzioni scolastiche – divenute, con l'avvento dell'autonomia, le strutture amministrative e organizzative di base del sistema di istruzione - da ricondurre ai parametri previsti dal d.P.R. n. 233 del 1998. Tali interventi, preceduti dalla verifica delle situazioni in atto, dovevano essere realizzati gradualmente dalle Regioni e dagli Enti locali col supporto di azioni mirate quali, ad esempio, l'attivazione di trasporti e l'adeguamento delle strutture edilizie e provvedendo contestualmente alla realizzazione di servizi in rete.

¹⁹ “Gli Istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le Istituzioni site nelle piccole isole, nei Comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”.

A fronte di tale nuova sentenza, il MIUR, fermo restando il dimensionamento disposto dalle Regioni per l'anno scolastico 2012-2013, ha siglato con i rappresentanti della Conferenza Unificata una intesa che, definendo preventivamente il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione e quindi il numero delle Istituzioni scolastiche autonome, consentisse di realizzare pienamente le previste economie di spesa, lasciando alle Regioni la competenza nel definire il numero degli alunni per ogni Istituzione scolastica a seconda delle diverse realtà territoriali²⁰.

Successivamente il decreto-legge n. 104 del 2013 ha previsto, all'art. 12, che a decorrere dall'a.s. 2014/2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le Regioni, saranno definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in Conferenza unificata, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5bis dell'art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Nell'attesa dell'approvazione dell'intesa, il dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2013/2014, secondo i piani adottati dalle Regioni, ha evidenziato, rispetto al precedente anno scolastico, la soppressione di n. 289 circoli didattici e n. 189 scuole di I grado con conseguente istituzione di n.120 Istituti comprensivi del primo ciclo di istruzione. Risultano altresì sopresse n. 117 Istituzioni di II grado.

Ne consegue, pertanto, che dal 1° settembre 2014, funzioneranno 492 Istituzioni scolastiche in meno rispetto all'anno precedente, che vanno a sommarsi alle 1.078 Istituzioni scolastiche autonome sopresse per l'a.s. 2012/2013, per un totale di 1.570 Istituzioni in meno.

Strettamente connesso con gli aspetti appena esaminati appare l'obiettivo volto a realizzare il più razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola²¹.

Il primo avvio della riforma degli ordinamenti scolastici (limitato alle prime classi) e la mancata riorganizzazione della rete scolastica hanno contribuito, assieme agli effetti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2010 in materia di posti di sostegno²², alla non completa attuazione degli obiettivi di riduzione attesi nel triennio considerato, con la conseguente realizzazione di minori economie nel confronto con le stime contenute nella relazione tecnica allegata al DL n. 112 del 2008.

Quanto alle previste economie, tale andamento, pur avendo garantito la quota annuale di competenza del bilancio dello Stato (70 per cento), ha invece compromesso la quota (30 per cento) destinata a tornare al sistema scolastico e dedicata alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola (55 milioni rispetto ai previsti 253 milioni nel 2011 e 120 milioni rispetto ai previsti 292 milioni nel 2012).

Le economie relative all'esercizio 2011 sono state destinate al recupero della validità dell'anno 2011 ai fini dell'attribuzione degli scatti di carriera del personale docente ed ATA in attuazione dell'art. 4, comma 83 della legge n. 183 del 2011.

E' stato a tal fine siglato il CCNL del 13 dicembre 2012 che ha destinato alla copertura del relativo onere le economie maturate nel 2010 e nel 2011 derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste dall'art. 64 del DL n. 112 del 2008, nonché le risorse presenti

²⁰ Tale contingente, pari a 8.842 unità, è stato definito dividendo per 900 il numero degli alunni iscritti alle scuole statali nell'organico di diritto 2012/2013, integrato dal parametro regionale della densità degli abitanti per Km² (attualmente il parametro medio è 500 previsto dal d.P.R. n. 233 del 1998), ed aggiungendo 55 unità corrispondenti ai Centri Provinciali di istruzione per gli adulti, il cui numero era già previsto come accantonamento nell'a.s. 2009/2010.

²¹ Il piano programmatico, prevedeva una progressiva riduzione dell'organico del personale docente e amministrativo negli a.s. 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012 (per un totale di 87.000 posti) destinato poi ad assestarsi sul valore relativo a 2011-2012 per gli a.s. successivi in applicazione dell'art. 19, comma 7 della legge n. 111 del 2011.

²² La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010, ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito dalla Legge finanziaria n. 244 del 2007 per problemi di contenimento della spesa pubblica), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili.

nel Fondo per l'offerta formativa non ancora assegnate per l'anno scolastico 2012-2013 e una quota, a regime, delle risorse assegnate al predetto Fondo per 381 milioni, rinunciando in tal modo al finanziamento di una serie di attività aggiuntive ed al miglioramento del servizio reso alla collettività²³.

Anche le economie 2012, dovranno essere presumibilmente utilizzate per il recupero dell'annualità 2012, assorbendo, in tal modo, l'onere derivante dal pagamento dello scatto di anzianità maturato nel 2013 prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 122 del 2013 che ha confermato, anche per il 2013, il blocco degli automatismi stipendiali per tutto il pubblico impiego, compreso il personale del settore scuola (decreto-legge n. 3 del 2014).

Le economie relative al 2013, non risultano ancora certificate dal Comitato tecnico di verifica di cui all'art. 64 del DL n. 112 del 2008, anche se, al pari dei precedenti esercizi, l'incremento dei posti di sostegno per effetto della citata sentenza della Corte Costituzionale non ha consentito il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 del DL n. 98 del 2011²⁴, con evidenti riflessi finanziari in termini di eccedenze di spesa²⁵.

In senso contrario, invece, le disposizioni di contenimento, dettate dalla legge di stabilità 2012, che hanno determinato ulteriori 587 Istituzioni scolastiche sottodimensionate da conferire in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre Istituzioni scolastiche autonome (dette reggenze, aggiunte a quelle conferite in ragione delle scoperture di organico, hanno raggiunto il numero di 1.288).

Anche nell'ambito del personale tecnico amministrativo, sono stati istituiti, su richiesta dei Direttori regionali, ulteriori 5.007 posti nell'organico di fatto, mentre il contingente dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) – che ai sensi delle disposizioni di contenimento della legge di stabilità 2012, non può più essere assegnato in via esclusiva ad Istituzioni scolastiche sottodimensionate – ha registrato esuberi per 528 unità per la cui utilizzazione è stata adottata la circolare n. 18 del 2013.

Malgrado tali andamenti, il valore delle principali determinanti del sistema conferma la validità delle misure di razionalizzazione poste in essere in attuazione dell'art. 64 del DL n. 112 del 2008 che, nel periodo preso in considerazione, hanno consentito una sensibile riduzione della spesa corrente e il conseguimento dei previsti obiettivi di razionalizzazione del sistema scolastico²⁶.

Quanto al personale in servizio, il ridimensionamento degli organici del personale docente e amministrativo, unito all'andamento del *turnover*, ha prodotto una ulteriore riduzione del personale docente e ATA di ruolo determinando, nel contempo, una nuova crescita del personale a tempo determinato (contratti annuali e contratti fino al termine delle attività didattiche) al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi.

²³ Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 2 del 2013.

²⁴ A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato.

²⁵ I posti di sostegno sono passati da 94.430 del 2010/2011 a 101.301 del 2012/13 con un incremento di 6.871 posti e gli alunni disabili sono passati da 188.449 a 202.314 con un incremento di 13.865 unità. Per l'anno scolastico 2013/2014 si assiste ad un ulteriore incremento sia degli alunni disabili, che risultano 209.814, sia dei posti di sostegno che sono saliti a 110.216 unità a fronte dei 101.301 posti in organico.

²⁶ Pur a fronte di una progressiva crescita della popolazione scolastica, influenzata dall'aumento degli alunni di cittadinanza non italiana, l'andamento del numero delle classi non mostra incrementi significativi e, con un indice del rapporto alunni per classe al 21,5 (era il 20,7 nell'anno scolastico 2008-2009), si pone in linea con l'obiettivo indicato nel piano programmatico di un aumento dello 0,4 per cento nel triennio. Migliora anche la razionalizzazione dell'utilizzo del personale, come emerge dal valore dell'organico di fatto che, rapportato, per il personale docente, alla popolazione scolastica mostra andamenti in linea con l'obiettivo volto ad aumentare, gradualmente, di un punto il rapporto medio alunni/docenti e, confrontato con la consistenza organica del personale amministrativo dell'anno scolastico 2007/2008, si avvicina agli obiettivi di riduzione.

Tale andamento, per rispondere ad una corretta programmazione delle attività didattiche ed organizzative, richiede una coerente politica di immissioni in ruolo²⁷ che segna qualche ritardo in ordine alle immissioni in ruolo da concorso (2.766 docenti nell'a.s. 2013-2014) e che, malgrado le massicce assunzioni effettuate negli ultimi esercizi (tra cui 4.447 docenti di sostegno in attuazione del DL n. 104 del 2013) lascia una ancora consistente quota di personale precario, inserito, a decorrere dalla legge finanziaria 2007, in graduatorie ad esaurimento e spesso dotato di una consistente anzianità di servizio²⁸.

In tale direzione il più volte citato DL n. 104 del 2013 ha previsto la possibilità per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di assumere docenti a tempo indeterminato per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto nonché la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, finanziato con risorse da rinvenire in una specifica sessione negoziale. Si intende, a tale fine, fare ricorso ad una procedura, già percorsa in attuazione dell'art. 9, comma 17 del DL del 13 maggio 2011 n. 70 con la conclusione di un oneroso CCNL che aveva rideterminato la progressione economica del personale docente e ATA.

Tali politiche dirette a garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico ed educativo e ad evitare nel contempo la formazione di nuovo precariato, vanno, infine, coniugate con un attento monitoraggio delle situazioni soprannumerarie nonché del numero del personale in posizione di comando, esonerato e fuori ruolo la cui consistenza influisce, da un lato, sul ricorso al personale docente e amministrativo a tempo determinato e, dall'altro, su una corretta politica di assunzioni²⁹.

Strettamente collegato agli obiettivi di razionalizzazione del sistema si presenta l'avvio di un sistema di valutazione che permetta a ciascuna scuola di monitorare l'efficienza del proprio servizio e che fornisca indicazioni utili per progettare le necessarie azioni di sostegno per le scuole in difficoltà e valutare i dirigenti scolastici in relazione all'effettiva qualità del sistema di istruzione e formazione.

Si segnala al riguardo il completamento del Sistema Nazionale di Valutazione (DPR n. 80 del 2013) fondato sull'INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione e Formazione) - che predispone tutti gli adempimenti necessari per l'autovalutazione e la valutazione esterna delle scuole - sull'INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) - che può supportare le scuole nei piani di miglioramento - e su un contingente di Ispettori definito dal Ministro che ha il compito di guidare i Nuclei di valutazione esterna.

Di rilievo appare l'obiettivo volto a rendere sempre più stretto il collegamento con le indagini internazionali e a riferire i risultati delle rilevazioni degli apprendimenti alle singole scuole in modo che i risultati stessi possano costituire, per le Istituzioni scolastiche, una base per l'avvio dei processi di autovalutazione.

Al riguardo, l'Amministrazione ha comunicato che è stato costituito un apposito gruppo di lavoro che dovrà dare attuazione alle disposizioni regolamentari e ridefinire, complessivamente, il ruolo della funzione ispettiva.

²⁷ A ciò ha risposto la programmazione straordinaria di assunzioni del personale non di ruolo prevista nell'art. 9, comma 17 del DL del 13 maggio 2011 n. 70 (convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106), l'autorizzazione all'assunzione nell'a.s. 2012-2013 di ulteriori 21.122 docenti (provenienti per oltre il 90 per cento dalle graduatorie ad esaurimento) e il recente bando di concorso, per titoli ed esami, pubblicato nel settembre 2012, con il quale è stato avviato il reclutamento, su base regionale, di 11.542 docenti nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado destinato a coprire i posti risultanti vacanti e disponibili negli a.s. 2013/2014 e 2014/2015.

²⁸ Dalla situazione delle graduatorie al gennaio 2013 emerge, al termine delle operazioni di assunzione effettuate per l'anno scolastico 2012/13, una consistenza numerica in progressiva diminuzione (- 5,4 per cento) che tuttavia registra ancora 168.251 docenti in attesa della cattedra.

²⁹ Di rilievo appaiono le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 95 del 2012 e nel recente decreto-legge 104 del 2013 in materia di personale in esubero e di docenti permanentemente inidonei per motivi di salute in attuazione del quale sono stati adottati i relativi decreti ministeriali.

Quanto alle rilevazioni effettuate dall'INVALSI al termine dell'anno scolastico 2012-2013 sugli apprendimenti degli studenti, sono state, complessivamente, coinvolte circa 13.230 scuole e 2.862.760 studenti.

Continuano inoltre i progetti sperimentali per la valutazione delle scuole ed in particolare il progetto "Valutazione e Sviluppo della Qualità delle scuole" (VSQ) e il più recente progetto VALeS – Valutazione e Sviluppo Scuola, di durata triennale, rivolto alle Istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo³⁰, partito nel 2012 ma sviluppatosi nel corso del 2013.

5.1.2. Il programma "Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica"

Nelle linee di attività assegnate al programma "Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica" (su cui risultano stanziati 73,5 milioni, cui corrispondono impegni totali pari a 58,5 milioni e pagamenti totali pari a 61,2 milioni) un peso significativo rivestono gli interventi diretti sia alla messa in sicurezza degli edifici scolastici sia alla costruzione di nuove scuole cui, peraltro, contribuiscono più fonti di finanziamento.

Le risorse per l'edilizia scolastica (attualmente 168,8 milioni stanziati nei residui afferenti al Fondo per l'edilizia scolastica) provengono principalmente dalla legge n. 23 del 1996³¹ che ha consentito, fino al 2004, l'avvio di sette piani annuali finanziati con mutui accesi presso la Cassa depositi e prestiti a totale ammortamento a carico dello Stato. Ulteriori finanziamenti sono stati assegnati al MIUR con la finanziaria 2007³², ed è stato convenuto che l'intero importo, sulla base di un apposito Patto per la Sicurezza - sottoscritto con Regioni ed Enti locali, previa condivisione in Conferenza unificata - fosse compartecipato da ciascuna Regione ed Ente locale interessato ed integralmente dedicato a tali finalità. La consistenza di tale compartecipazione, pur decurtata dei tagli apportati dalla legge finanziaria 2009, ha consentito di programmare nel triennio interventi per oltre 4.000 miliardi di vecchie lire; si tratta tuttavia delle ultime risorse disponibili, atteso che le annualità 2010 e 2011 non sono state finanziate.

L'altro principale strumento di intervento è il Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici nelle zone a rischio sismico, previsto dalla legge n. 389 del 2002, art. 80, comma 21 e inserito nel più ampio Programma delle infrastrutture strategiche con risorse a carico del Ministero per le infrastrutture.

In tale sede sono stati attivati due programmi stralcio da realizzare a cura degli Enti locali (autorizzati a contrarre mutui con oneri a carico dello Stato) in fase di avanzata definizione e con diversi interventi conclusi per i quali si rinvia alla relazione concernente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il terzo programma stralcio è stato predisposto in base al decreto-legge n. 137 del 2008 (art. 7bis) che, a regime, ha destinato al Piano straordinario un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziati per il Programma delle infrastrutture strategiche³³. Tale documento, presentato al CIPE nel dicembre 2010, è stato ritirato ed è confluito nell'iniziativa di cui all'articolo 2 comma 239 della legge finanziaria 2010 che prevede l'attivazione di un Piano, per

³⁰ Tale ultima iniziativa, finanziata con Fondi PON e MIUR, coinvolge complessivamente 300 scuole sul territorio nazionale, di cui 200 appartenenti alle Regioni dell'obiettivo convergenza e 100 ubicate nelle restanti zone del Paese. Il progetto ha come obiettivo l'individuazione di un meccanismo di autovalutazione/valutazione complessivo della scuola e dell'azione del dirigente scolastico all'interno di un disegno integrato fra piano di miglioramento della scuola e obiettivi assegnati alla dirigenza scolastica.

³¹ I finanziamenti vengono assegnati alle Regioni e da esse ai competenti Enti locali sulla base di piani triennali di edilizia scolastica articolati in singoli piani annuali, diretti prioritariamente alla messa in sicurezza ed a norma delle scuole.

³² L'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha disposto, per il triennio 2007-2009, il rifinanziamento dei piani d'intervento previsti dalla legge n. 23 del 1996 per complessivi di 250 milioni di euro, di cui 50 per il 2007 e 100 per ciascun anno 2008 e 2009, attuato - diversamente dalle precedenti annualità - non sotto forma di mutui, ma con corrispondenti risorse puntuali appostate sul capitolo 7160 del bilancio ministeriale.

³³ L'assegnazione di tali risorse (112 milioni di euro, di cui all'articolo 21 del DL n. 185 del 2008), accantonate dal CIPE (delibera 18 dicembre 2008 n. 114), erano subordinate alla presentazione di un programma e di una relazione da cui desumere un quadro complessivo delle risorse disponibili e un quadro analitico degli interventi necessari con l'esplicitazione del costo delle opere.

un massimo di 300 milioni di euro, di interventi diretti alla messa in sicurezza ed all'adeguamento antisismico delle scuole, previa approvazione di apposito Atto di indirizzo delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Le Commissioni V e VII della Camera hanno approvato, al termine dell'esercizio 2010, la risoluzione (n. 8-00099 del 25 novembre 2010, rimodulata con analogo provvedimento del 2 agosto 2011) con la quale hanno individuato destinatari, importi ed interventi, per circa 112 milioni, il cui contenuto è stato recepito nel decreto interministeriale di iniziativa del Ministero per le infrastrutture e i trasporti (MIT) del 3 ottobre 2012.

Oltre agli strumenti appena esaminati, altre linee di intervento e di finanziamento, facenti capo anche a soggetti diversi dal MIUR e dal MIT, sono state delineate dal legislatore per la messa in sicurezza e l'agibilità degli edifici scolastici. Tra le più rilevanti si segnalano:

a) il piano di interventi per la messa in sicurezza e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole secondarie, definito sulla base di un protocollo di intesa stipulato tra il MIUR e l'INAIL per un importo complessivo di 100 milioni per il triennio 2007-2009 (legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 626);

b) l'assegnazione di 20 milioni di euro annui, tratti dai risparmi delle cd. spese della politica, per l'adeguamento strutturale ed antisismico delle scuole (legge n. 244 del 2007 art. 2 comma 276 - Fondi Protezione civile)³⁴;

c) l'assegnazione di 1.000 milioni di Fondi Sviluppo e Coesione (FSC) ai sensi dell'articolo 18 del DL n. 185 del 2008 (fondi MIT)³⁵;

d) il finanziamento di 100 milioni di euro per la costruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici ai sensi della legge n. 183 del 2011, articolo 33 comma 8 (fondi MIUR) di cui il 60 per cento destinato alla regione Emilia Romagna;

e) i finanziamenti previsti nel DL n. 74 del 2012 (convertito con la legge n. 122 del 2012) pari a 70 milioni per la Regione Emilia Romagna;

f) le risorse di cui al DL n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012, articolo 11 ("Fondo unico")³⁶;

g) le assegnazioni dirette del MIUR, pari a 10 milioni per opere di edilizia scolastica nelle scuole a favore degli Enti locali beneficiari a fronte dello stato d'avanzamento dei lavori (decreto direttoriale 10 ottobre 2013, n. 267 - Fondi MIUR)³⁷;

h) i finanziamenti disposti dal DL n. 69 del 2013, art. 18, comma 8³⁸ e 8ter³⁹;

³⁴ La competenza è della Protezione Civile e ad oggi sono state emanate quattro OPCM, con un'assegnazione complessiva di 80 milioni (è in fase di definizione la quinta).

³⁵ Il CIPE con delibera n. 47 del 26 giugno 2009 ha attribuito all'Abruzzo 226,4 milioni di euro per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma e con la delibera n. 32 del 13 maggio 2009 ha poi approvato il Primo Programma straordinario di interventi urgenti diretti alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di 358,422 milioni di euro per 1706 interventi. La successiva delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 6 nel ridurre le disponibilità, assegnava all'edilizia scolastica un finanziamento complessivo di 556 milioni di euro di cui 190 andavano a coprire integralmente il Piano straordinario, - attualmente in fase di avanzata esecuzione - mentre 259 venivano destinati al secondo Piano straordinario rivolto alle otto Regioni del Sud, anch'esso in corso. I restanti 100 venivano, infine, destinati alla costruzione di nuove scuole di cui 60 per cento destinato alla regione Emilia Romagna.

³⁶ La norma ha previsto l'attivazione presso il MIUR di un "Fondo unico per l'edilizia scolastica", in cui far confluire tutte le risorse comunque dedicate a tali finalità ed ha demandato al MIUR, sentito il MIT e sulla base di una intesa in Conferenza Unificata (siglata il 1 agosto 2013), la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per l'approvazione dei piani triennali di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti a livello regionale. Nelle more dell'istituzione del Fondo il MIUR ha emesso la Direttiva 26 marzo 2013, relativa all'utilizzo di circa 38 milioni (ridotti successivamente a 36,6 milioni) - tratti dalle risorse del decreto-legge n. 179 del 2012 - per l'attivazione di Fondi immobiliari finalizzati all'effettuazione di interventi di edilizia scolastica (i progetti presentati dalle Regioni e dagli Enti locali sono attualmente 435 per un ammontare di 1,6 miliardi);

³⁷ Sono stati finanziati 62 interventi edilizi volti a conseguire l'agibilità degli edifici scolastici con un investimento complessivo di 26,6 milioni.

³⁸ La norma in questione prevede l'assegnazione da parte dell'INAIL di 100 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per l'attivazione di un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici, secondo un programma concordato con la Presidenza del Consiglio, di concerto MIUR e MIT, sentita la Conferenza unificata. Al momento sono in corso i necessari contatti tra le varie Componenti interessate, ai fini della definizione delle migliori modalità operative.

i) le risorse previste nel DL n. 104 del 2013, art. 10 (mutui regionali, Fondi Mef). La norma prevede la possibilità, previa autorizzazione del Mef, dell'accensione, a livello regionale, di mutui trentennali con ammortamento a totale carico dello Stato per l'attivazione di opere di edilizia scolastica di varia natura. A tal fine contempla lo stanziamento, a decorrere dal 2015, di contributi pluriennali di 40 milioni di euro, per un importo complessivo nell'anno di riferimento – in ragione del tasso vigente al momento - di circa 800/900 milioni;

l) le risorse previste nella legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014 - Fondi Presidenza Consiglio). La norma prevede che parte dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia dedicata anche ad interventi in materia di edilizia scolastica ed al momento l'Amministrazione ha comunicato che sono in corso i primi contatti con la Presidenza per la definizione delle relative modalità applicative;

m) i finanziamenti europei. Per le scuole ubicate nelle quattro Regioni dell'obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) è stato previsto un investimento di 680 milioni di euro, dei quali circa 80 utilizzabili anche per opere di edilizia scolastica. Per le medesime Regioni è previsto il riutilizzo di 500 milioni, tratti da risorse ad esse già facenti capo per diverse finalità ed al momento non compiutamente utilizzate; sono in corso i primi contatti per la definizione delle relative modalità applicative.

La complessità delle procedure e la pluralità degli attori che emerge dalla sia pur sintetica rassegna normativa, conferma la necessità di una semplificazione della normativa esistente che, nel rispetto delle specifiche competenze dello Stato e delle autonomie territoriali, eviti la frammentazione dei centri decisionali e delle procedure di individuazione degli interventi.

Va, inoltre, sottolineata l'esigenza di definire l'effettiva entità dei finanziamenti cui attribuire una sufficiente continuità al fine di sostituire alla filosofia dell'emergenza o dell'occasionalità, una metodologia di intervento ispirata al criterio della programmazione.

Ciò, tuttavia, presuppone la reale conoscenza dello stato degli edifici scolastici cui dovrebbe far fronte l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, istituita dal MIUR ai sensi dell'art. 7 della legge n. 23 del 1996 ma ancora in fase di attuazione; a fronte, infatti, della progettazione del sistema di rilevazione, affidato sostanzialmente alla competenza delle Regioni, la base-dati disponibile, al termine della prima fase di impianto, ha evidenziato una situazione di diffusa eterogeneità delle informazioni presenti.

A febbraio 2013 è stato, pertanto, firmato un nuovo accordo per l'avvio del Sistema Nazionale delle Anagrafi dell'Edilizia Scolastica (SNAES) che dovrebbe permettere la raccolta dei dati relativi all'edilizia scolastica con modalità e procedure più snelle; è stato inoltre ripristinato l'Osservatorio sull'edilizia scolastica anche al fine di garantire un'efficiente programmazione.

5.1.3 Il programma: "Iniziative per lo sviluppo del sistema di istruzione scolastica e per il diritto allo studio".

Il programma, affidato al Dipartimento per l'istruzione, presenta uno stanziamento definitivo di competenza pari a 41,3 milioni (22,3 milioni nel 2012) impegnato principalmente in spese per il personale e gestione delle strutture. Di rilievo appaiono, inoltre, le disponibilità dirette alla realizzazione delle sezioni sperimentali aggregate alla scuola per l'infanzia (sezioni primavera) e le risorse (2,6 milioni) assegnate alla prosecuzione degli studi di studenti meritevoli.

³⁹ Col d.m. applicativo 5 novembre 2013 n. 906 è stata assegnata – sulla base di apposite graduatorie, formulate dalle competenti Regioni a fronte della presentazione, da parte dei competenti Enti locali, di progetti esecutivi entro il 15 settembre 2013 - la somma complessiva di 150 milioni per l'attivazione di circa 700 interventi di edilizia scolastica, diretti essenzialmente alla messa in sicurezza delle strutture, con particolare riguardo alla bonifica dall'eventuale presenza di amianto. L'affidamento dei lavori, da parte dei beneficiari, deve essere effettuato entro il 28 febbraio, a pena di decadenza e susseguente scorrimento delle relative graduatorie; le procedure sono attualmente in corso. Il MIUR nel novembre 2013 ha assegnato i Fondi alle Regioni per finanziare 692 interventi dei quali 202 esclusivamente per le bonifiche delle strutture dall'amianto.

Tra le linee di attività facenti capo al programma si inseriscono, inoltre, gli interventi di orientamento e per il contrasto alla dispersione scolastica, cui ha dedicato particolare attenzione il DL n. 104 del 2013, tra cui di rilievo appare l'avvio sperimentale di un "programma di didattica integrativa" nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di favorire l'inclusione scolastica degli alunni maggiormente a rischio di abbandono e dispersione scolastica, attraverso azioni che tengano conto della specificità dei bisogni dei soggetti coinvolti.

5.1.4 Il programma: "Istruzione post secondaria, degli adulti, e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale".

Il programma, cui sono assegnati 15,5 milioni (2,7 nel 2012), finanzia, in gran parte, i percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori (ITS) sul cui Fondo confluisce quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 636 della legge n. 296 del 2006.

Il processo di riorganizzazione del sistema e di raccordo tra i sistemi di istruzione formazione e lavoro con le misure per lo sviluppo economico del Paese è stato completato con la legge n. 35 del 2012, che ha previsto, all'articolo 52, ulteriori misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti tecnici superiori.

Le linee guida attuative dell'articolo 52 sono state emanate con decreto interministeriale 7 febbraio 2013 che ha fissato anche indicatori per il monitoraggio e la valutazione dei percorsi ITS a livello regionale e nazionale⁴⁰.

Sulla base delle deliberazioni adottate da 17 Regioni nell'ambito della loro esclusiva competenza in materia di programmazione dell'offerta formativa sono state costituite, al 31 dicembre 2013, n. 64 Fondazioni ITS.

I percorsi degli ITS in svolgimento nell'anno 2013 sono 182, frequentati da circa 4.000 studenti. Le Regioni hanno già programmato l'attivazione nei primi mesi del 2014 di ulteriori n. 66 percorsi.

Dal mese di giugno 2013 al 31 dicembre 2013 si sono svolte n. 57 prove di verifica finale a conclusione di percorsi realizzati presso 50 Fondazioni ITS.

5.2. La missione: Istruzione universitaria

Gli interventi in materia di istruzione universitaria – cui sono integralmente dedicate le risorse stanziare nella missione "Istruzione universitaria" - appaiono coerenti con gli obiettivi definiti nei documenti di programmazione del Ministero; si tratta, peraltro, di misure che rispondono alle principali criticità da tempo rilevate e sono già in parte contenute nella legge n. 240 del 2010, in ordine alla quale risulta ad oggi sostanzialmente completato il quadro dei provvedimenti amministrativi e legislativi di attuazione.

5.2.1 Le risorse finanziarie trasferite agli Atenei

Nel corso del 2013, la quota di risorse provenienti dal bilancio dello Stato trasferite agli Atenei si iscrive interamente nella missione "Istruzione universitaria" che registra una riduzione, in termini di stanziamenti definitivi, di oltre il 5 per cento (7.792 milioni a fronte dei precedenti 8.197) cui corrisponde un'analogha flessione in termini di impegni (4,8 per cento).

Diminuiscono gli stanziamenti e gli impegni in entrambi i programmi riferiti al sistema universitario: diritto alla studio (18,2 per cento) e sistema universitario e formazione post-universitaria (4,7 per cento).

⁴⁰ Le attività formative degli ITS si svolgono nel quadro delle indicazioni contenute nei d.m. 7 settembre 2011 e 5 febbraio 2013, adottati di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza Unificata. I decreti contengono disposizioni riguardanti:

- l'articolazione in 17 ambiti delle 6 aree tecnologiche cui afferiscono gli ITS;
- l'individuazione di 29 "figure nazionali di riferimento" delle aree tecnologiche, da declinare a livello territoriale in relazione alle specifiche competenze e applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro;
- le competenze comuni e tecnico-professionali in esito ai percorsi.

Un'analisi, più dettagliata, dei capitoli di spesa dedicati al finanziamento del sistema universitario registra, in particolare, una nuova flessione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università (4,6 per cento) che aveva fruito nel 2012 di risorse *una tantum*.

La significativa riduzione, prevista dal DL n. 112 del 2008, anche in relazione alle politiche di limitazione del *turnover*, risulta, peraltro, attenuata dalle risorse stanziare nei successivi provvedimenti legislativi⁴¹ e dalla esclusione di tali risorse dai tagli lineari disposti nelle più recenti Leggi finanziarie o di stabilità.

Va inoltre considerato che il relativo stanziamento di bilancio è stato fino ad oggi ulteriormente prosciugato per il finanziamento di finalità estranee al settore dell'istruzione, mentre una parte delle risorse, che contribuiscono annualmente ad integrarlo, si riconducono a specifiche destinazioni e quindi non concorrono ad incrementare la quota base da distribuire ai singoli Atenei⁴².

In tale ambito si inseriscono anche gli impegni precedentemente assunti in attuazione di accordi di programma aventi come finalità anche interventi di edilizia universitaria (77 milioni), gli interventi specifici in favore dell'ANVUR per lo svolgimento delle attività istituzionali di valutazione (3,5 milioni) e le risorse, in forte crescita, destinate ad alcuni interventi derivanti dalla legge n. 240 del 2010⁴³, tra cui 91 milioni assegnati alle università a fini perequativi in forza dell'art. 11, comma 1 della legge n. 240 del 2010.

In merito all'ammontare del FFO, si segnalano le iniziative previste nelle recenti disposizioni in materia di università e ricerca (DL n. 69 del 2013 e legge di stabilità per il 2014) che hanno, da un lato, anticipato al 2014 la possibilità di effettuare assunzioni nella misura pari al 50 per cento del personale cessato dal servizio l'anno precedente (incrementando il FFO di 21,4 milioni nel 2014 e di 42,7 milioni per il 2015) e, dall'altro, previsto un incremento del FFO di ulteriori 150 milioni nel 2014; incrementi tuttavia suscettibili di nuove rimodulazioni attesa la necessità, anche per le università, di contribuire al processo di revisione della spesa avviato in funzione della prossima legge di stabilità.

L'andamento del FFO, che aveva negli esercizi precedenti peggiorato il rapporto tra le risorse del FFO e l'ammontare delle spese fisse al personale (cui la legge n. 1 del 2009 subordinava fino al 2011, tra l'altro, la possibilità di procedere a nuove assunzioni), si riflette anche sui nuovi indicatori di sostenibilità finanziaria che guidano le politiche di sviluppo degli Atenei, definite nel decreto legislativo n. 49 del 2012⁴⁴.

Il decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 ha poi introdotto l'indicatore di sostenibilità economica e finanziaria, derivante dai precedenti, per l'autorizzazione all'apertura di nuovi corsi studio⁴⁵.

Gli indicatori rilevano in media una maggiore solidità economica per le università del Nord, seguite da quelle del Centro e del Mezzogiorno.

⁴¹ Legge n. 1 del 2009 (495 milioni nel medesimo periodo); c.d. "scudo fiscale" (400 milioni per il 2010); legge di stabilità 2011 (800 milioni vincolate alla realizzazione del piano straordinario di assunzioni del personale docente in attuazione della recente legge n. 240 del 2010); legge di stabilità 2012 (400 milioni *una tantum* solo in minima parte confluiti nel FFO).

⁴² Consorzi universitari, integrazione di borse di dottorato e assegni di ricerca, risorse per gli inabili, incentivi per la mobilità dei docenti, programma per i giovani ricercatori, risorse per le chiamate dirette, interventi a favore degli studenti, interventi per l'adozione della contabilità economico patrimoniale e il bilancio unico di Ateneo, interventi di incentivazione a sostegno delle attività connesse alle azioni del piano "lauree scientifiche".

⁴³ Reclutamento straordinario di professori associati (167,6 milioni); valutazione dell'impegno didattico e di ricerca per l'attribuzione degli scatti per docenti e ricercatori (50 milioni); integrazione assegno di maternità per assegnisti di ricerca (3,5 milioni); oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale (5 milioni); chiamata diretta nei ruoli dei professori di studiosi o esperti stranieri o italiani impegnati all'estero (5 milioni).

⁴⁴ Con tale provvedimento sono stati, in particolare, definiti i confini di riferimento della programmazione triennale del fabbisogno di personale nelle università nell'ambito del piano economico finanziario triennale; sono stati rivisti gli indicatori di bilancio finalizzati a monitorare la sostenibilità della spesa per il personale e della spesa per indebitamento; è stato introdotto il concetto di costo *standard* per studente e quello della valutazione delle politiche di reclutamento del personale docente ai fini del riparto di una quota premiale del FFO.

⁴⁵ Se ISEF può essere presentata domanda di accreditamento di un nuovo corso di studio.

Numerosi sono comunque gli Atenei che si collocano nel 2012 sotto il valore soglia pari ad 1 (9) per l'indicatore di sostenibilità economica e finanziaria e al di sopra dell'80 per cento per l'indicatore di spesa per il personale (10 Atenei cui se ne aggiungono 5 con valori superiori al 78 per cento). Sono poche invece le università che superano il limite del 15 per cento per l'indicatore di indebitamento (3).

La sostenibilità dei bilanci degli Atenei è un tema direttamente collegato ad altro fondamentale provvedimento, adottato nel corso dell'anno 2011, concernente la disciplina del dissesto finanziario e del commissariamento delle università (decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199) che fissa i principi da seguire per valutare la situazione economico finanziaria degli Atenei individuando 3 livelli di attenzione sui bilanci: criticità finanziaria, dissesto finanziario e commissariamento (attualmente sono tre gli Atenei che evidenziano un disavanzo di amministrazione e due gli Atenei che registrano un ammontare di avanzo disponibile superiore alla quota dell'avanzo vincolato).

Sempre in riferimento al FFO, particolare rilievo assumono le disposizioni che prevedono, a decorrere dal 2009, una quota sempre maggiore del FFO da ripartire prendendo in considerazione la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi, la qualità della ricerca scientifica e la qualità e l'efficacia delle sedi didattiche.

Tale quota premiale, diretta a promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali, ha registrato nel triennio una forte accelerazione con un incremento costante di circa il 2 per cento che, a fronte della flessione del FFO, ha di fatto fortemente compresso la quota base da ripartirsi tra le università in maniera proporzionale.

Nel 2013 la quota premiale (819 milioni, pari al 13,5 per cento delle risorse disponibili) è stata distribuita per il 34 per cento sulla base di criteri finalizzati a premiare la qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi di ogni Ateneo⁴⁶ e per il 66 per cento sulla base di criteri finalizzati a premiare la qualità della ricerca scientifica. Di tale quota il 10 per cento si collega alla produzione scientifica dei soggetti reclutati da ciascun Ateneo nel periodo 2004-2010 mentre il 90 per cento di tale ammontare è stato attribuito in relazione ai risultati della valutazione della ricerca pubblica effettuata per la prima volta dall'ANVUR nel 2013 (VQR 2004-2010).

Si tratta di indicatori che, pur nella necessità di ulteriori approfondimenti al fine di scongiurare comportamenti opportunistici da parte degli Atenei, rappresentano un significativo contributo per uscire dal meccanismo della spesa storica ed, in ogni caso, stimolano una maggiore competizione tra gli Atenei che si riflette, non solo sulle risorse finanziarie in termini assoluti, ma anche sulla reputazione degli stessi a livello nazionale⁴⁷.

Quanto agli altri trasferimenti, un rilievo strategico riveste la ripartizione del Fondo per la programmazione triennale che segna una progressiva crescita dal 2011 attestandosi nel 2013 a circa 42,5 milioni.

La programmazione triennale è il documento che delinea gli indirizzi strategici e gli obiettivi dell'Ateneo per il triennio di riferimento; documento che, ai sensi del DL n. 7 del 2005 (convertito dalla legge n. 43 del 2005), è divenuto obbligatorio ed il cui contenuto deve essere sviluppato in coerenza con le linee generali di indirizzo dettate di volta in volta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Per quanto riguarda il triennio 2013-2015, il decreto ministeriale n. 827 del 2001, nel definire le linee generali di indirizzo enunciandone gli obiettivi prioritari, ha inteso incentivare

⁴⁶ Nell'ambito di tale quota sono stati individuati due indicatori relativi al percorso didattico degli studenti e ai crediti formativi acquisiti rispetto a quelli acquisibili. Nell'ambito della seconda quota, in linea con le osservazioni formulate nella precedente reazione della Corte, si riduce il peso degli indicatori relativi alla valutazione del Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca - CIVR 2001-2003, si amplia la platea dei finanziamenti europei e si attribuisce una rilevanza maggiore alle domande di finanziamento su Fondi ministeriali (PRIN e FIRB - programma "Futuro in ricerca").

⁴⁷ In tale direzione il recente DL n. 69 del 2013 ha elevato la quota del Fondo premiale al 16 per cento per il 2014 con progressivi incrementi fino al 20 per cento nel 2016 e con un massimo del 30 per cento. Di tale quota almeno tre quinti saranno ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella valutazione della qualità della ricerca e un quinto sulla base delle politiche di reclutamento effettuate con cadenza quinquennale dall'ANVUR.

le capacità di programmazione autonoma degli Atenei e la capacità di conseguimento e consolidamento dei risultati attesi attraverso la realizzazione di due obiettivi: la promozione della qualità del sistema universitario e il dimensionamento sostenibile del sistema⁴⁸.

Di rilievo, rispetto ai precedenti esercizi, appare la possibilità, al termine del triennio di programmazione, di consolidare - nell'ambito del Fondo di finanziamento ordinario - le assegnazioni ottenute a valere sul Fondo della Programmazione Triennale 2013-2015.

Quanto alla ripartizione del Fondo, le università scontano il ritardo con cui è stata avviata la precedente programmazione 2010-2012 con la conseguenza che il decreto ministeriale n. 827 del 2013, recante le direttive cui le università dovranno ispirarsi nell'adozione del nuovo programma triennale, è stato emanato solo in data 15 ottobre 2013. L'assegnazione a valere sul Fondo della Programmazione Triennale non è, pertanto, ancora avvenuta, in quanto è subordinata alla presentazione del programma triennale dell'Ateneo ed al suo importo complessivo, avente scadenza 6 aprile 2014, nonché alla sua successiva approvazione del Ministero.

Sempre in tema di finanziamenti ministeriali, significativo appare anche il progressivo esaurimento delle risorse per l'edilizia universitaria (Fondo per l'edilizia universitaria) che evidenziano, nell'ultimo decennio, una decisa flessione, passando dai 250 milioni del 2001 agli appena 6,8 milioni del 2009, cui non sono più seguiti stanziamenti per il periodo successivo, salvo 20 milioni del 2012 indirizzati alle università dell'Emilia Romagna danneggiate dal sisma.

L'esiguità delle risorse ha indirizzato il loro utilizzo prioritariamente alla copertura degli oneri derivanti dagli accordi di programma stipulati dal MIUR, in attuazione della legge n. 537 del 1993, art. 5, comma 6, finalizzati alla realizzazione di specifici interventi edilizi volti in particolare al decongestionamento degli Atenei sovraffollati e all'utilizzazione di beni di rilevante interesse storico, artistico e architettonico, con un contributo a carico del Ministero, pari al 50 per cento dell'importo relativo agli interventi da realizzare.

Stante l'insufficienza dei Fondi dedicati, si rileva anche nell'esercizio 2013 l'utilizzo di risorse attinte al Fondo di finanziamento ordinario⁴⁹; soluzione che, pur avendo fino ad ora sempre assicurato la copertura delle obbligazioni, inevitabilmente irrigidisce il FFO con possibili ricadute negative sulla gestione corrente.

Alla luce delle difficoltà riscontrate nel trasferimento delle risorse alle università è opportunamente intervenuto il legislatore che, nel DL n. 69 del 2014, ha dettato disposizioni di semplificazione del sistema di finanziamento.

A decorrere dal 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato al settore provenienti dal FFO, dalla programmazione del sistema universitario, dal Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, nonché per le borse di studio universitarie post laurea confluiscono nel FFO delle università statali e nel contributo statale erogato alle università statali legalmente riconosciute.

5.2.2. Gli interventi in materia di offerta formativa

A fronte di una domanda di formazione in progressiva flessione (nel complesso tra l'anno accademico 2003/2004 e l'a.a 2012/2013 gli immatricolati si sono ridotti del 20,4 per cento),

⁴⁸ Quanto al primo obiettivo, le linee guida, indirizzate al miglioramento dei servizi per gli utenti, accanto alle consuete azioni di orientamento, prevedono la promozione dell'integrazione territoriale, anche al fine potenziare la dimensione internazionale della ricerca, nonché la verifica dell'adeguatezza degli *standard* qualitativi delle università telematiche e la promozione della formazione a distanza erogata dalle università non telematiche; obiettivi volti ad arginare la crescita di tali Atenei indipendentemente dall'attuale disciplina di rigore che non ne consente nuove istituzioni. Il dimensionamento sostenibile presuppone invece, accanto ad un difficile processo di fusione tra due o più università, una più semplice realizzazione di modelli federativi di università su base regionale ovvero un riassetto dell'offerta formativa attraverso accorpamento o eliminazione di corsi di laurea su base regionale in funzione della domanda e degli sbocchi occupazionali nonché in relazione ai requisiti di sostenibilità.

⁴⁹ Il decreto di ripartizione del FFO 2012 destina 77 milioni per la copertura delle quote relative agli accordi di programma con le Istituzioni universitarie inclusi gli accordi per l'edilizia universitaria stipulati fino all'anno 2010.

l'offerta di formazione universitaria, ossia di sedi e di corsi, è cresciuta negli ultimi anni in misura rilevante.

Il numero dei corsi di studio, già in aumento nella prima metà del decennio scorso, ha raggiunto un valore massimo di 5.879 corsi nel 2007/2008, in seguito alla riforma degli ordinamenti didattici del 3+2.

Una consistente inversione di tendenza si è cominciata a realizzare a seguito della adozione del d.m. n. 17 del 22 settembre 2010 e alla definizione degli obiettivi contenuti nelle linee di indirizzo della programmazione triennale delle università per il triennio 2010 -2012⁵⁰.

Tali nuove disposizioni ministeriali, assieme all'avvio di processi di autocorrezione avviati dalle stesse università, hanno ulteriormente accentuato il processo di razionalizzazione dell'offerta formativa, favorendo la flessione dei corsi attivati.

Hanno contribuito a tale risultato anche le iniziative avviate per rafforzare i corsi di studio caratterizzati da più ampi margini di docenti di ruolo rispetto a quanto previsto dai requisiti necessari.

I corsi di studio inseriti nella banca dati dell'offerta formativa nell'a.a. 2013-2014 segnano un'inversione di tendenza rispetto ai precedenti esercizi registrando una lieve crescita, più accentuata nell'ambito dei corsi di secondo livello e a ciclo unico (4.662 corsi di studio, di cui 2.334 di primo livello, 2.010 di secondo livello e 318 a ciclo unico; nel precedente anno accademico i corsi erano 4.645 di cui 2.337 di primo livello, 1.986 di secondo livello e 310 a ciclo unico).

Si tratta, tuttavia, di andamenti suscettibili di sostanziali modifiche in relazione all'avvio del processo di accreditamento, iniziale e periodico, dei corsi e delle sedi previsto dalla legge n. 240 del 2010 ed attuato con il d.lgs. del 27/01/2012, n. 19⁵¹.

In attuazione a quanto previsto all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 19 del 2012 e sulla base degli indicatori definiti dall'ANVUR, con il d.m. del 30 gennaio 2013, n. 47, sono stati adottati gli indicatori relativi all'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, nonché all'autovalutazione ed alla valutazione periodica sulla cui base accreditare i corsi di studio dell'offerta formativa 2013/14⁵².

Alla data del 15 giugno 2013 sono stati accreditati 4.346 corsi per l'anno accademico 2012-2014 registrando riduzioni significative anche alla luce dell'avvio delle procedure di accreditamento attivate dal MIUR per la prima volta nel 2013.

Il rilascio dell'accreditamento iniziale è stato infatti subordinato al superamento della verifica del rispetto dei requisiti di docenza, non solo in relazione alla numerosità, ma anche alla coerenza qualitativa del profilo disciplinare del docente con quello del relativo insegnamento; per i corsi di nuova attivazione è stata inoltre effettuata un'ulteriore verifica da parte delle commissioni di valutazione di esperti ANVUR sulla coerenza dei risultati di apprendimento attesi e degli obiettivi formativi dichiarati in fase progettuale.

Si tratta di indici destinati ad irrigidirsi progressivamente (ciascun corso di laurea deve avere almeno 3 docenti in sede di accreditamento iniziale per poi passare a 12 a regime nell'anno accademico 2016-2017) e che, alla luce della nuova stretta sul *turnover* e dei ritardi nel completamento del piano straordinario di assunzione di professori associati, rischiano di contrarre ulteriormente i corsi attivati ovvero di estendere il numero chiuso per limitare l'accesso all'università.

⁵⁰ D.m. n. 50 del 2010.

⁵¹ Tale d.lgs. ha, al riguardo, previsto l'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori, definiti dall'ANVUR, per la verifica del possesso da parte degli Atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti. E' stato inoltre disciplinato un sistema di valutazione periodica, basato su criteri e indicatori, anch'essi stabiliti dall'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne cui si accompagna il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università e la definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli Atenei.

⁵² Docenti di riferimento, indicatore di sostenibilità economico finanziaria, indicatore di sostenibilità didattica (rapporto tra il numero di ore effettive erogate e il numero massimo di ore di didattica potenziali).

Quanto, infine, al rilevante fenomeno della proliferazione delle sedi – che, pur rispondendo ad esigenze locali, evidenziano spesso un’offerta didattica non sempre corrispondente al contesto socio economico del territorio – l’analisi della banca dati dell’offerta formativa, evidenzia che, nell’ultimo anno accademico disponibile, i Comuni in cui ha sede almeno una università sono 57, mentre le sedi di facoltà (o Dipartimenti) al di fuori della sede centrale di Ateneo, sono 37. I due valori si mantengono più o meno stabili nel decennio considerato, mentre risulta in sensibile calo il numero di sedi decentrate di corsi di studio di primo o secondo livello (117 nel 2013/2014, erano 162 nel 2006/07), e aumenta la numerosità del sottoinsieme di sedi decentrate in cui sono attivi solo corsi dell’area delle professioni sanitarie, la cui diffusione risponde tuttavia ad esigenze dettate dall’offerta dei servizi sanitari.

Dal 2014 comincerà, inoltre, la fase di accreditamento periodico che porterà le commissioni di esperti ANVUR ad effettuare visite in loco al fine di verificare l’esistenza di un sistema di qualità interno agli Atenei in grado di monitorare, in un’ottica di miglioramento continuo, i risultati ed assicurare la tempestività delle azioni correttive.

In tale ottica il percorso di accreditamento non è finalizzato tanto alla mera riduzione del numero dei corsi erogati a livello territoriale, quanto alla verifica del possesso e del mantenimento di *standard* qualitativi idonei a garantire studenti e famiglie.

5.2.3. Gli interventi a favore degli studenti

Gli interventi pubblici su questo versante – che trovano fondamento in un esplicito riferimento costituzionale⁵³ – si iscrivono negli obiettivi di politica economica e sociale sottesi alla strategia europea di Europa 2020, in favore di un ampliamento della partecipazione agli studi universitari.

Le risorse provenienti dallo Stato si rinvergono nel programma “Diritto allo studio nell’istruzione universitaria” che segna, in termini di stanziamenti, una flessione di circa 9 milioni rispetto al 2013 e si attesta a 442,2 interamente impegnati e pagati.

L’andamento delle principali voci di spesa può trarsi dall’analisi dei capitoli dedicati a sostegno degli studenti e del diritto allo studio che evidenziano nel complesso, con l’eccezione dell’esercizio 2009, una progressiva flessione.

La legge n. 240 del 2010 ha profondamente innovato la disciplina del diritto allo studio universitario attribuendo al Governo una delega per la valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti – affinché realizzino servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell’offerta formativa degli Atenei – e una, più ampia, per la revisione della normativa di principio relativa al diritto allo studio.

In esecuzione della delega è stato adottato il d.lgs. n. 68 del 2012 del quale è stata avviata l’attuazione con la definizione dello schema di decreto ministeriale finalizzato a determinare i requisiti di eleggibilità per il diritto allo studio universitario al fine di rendere più accessibile agli studenti meritevoli, ma privi di mezzi, la borsa di studio che costituisce il principale strumento del diritto allo studio universitario.

Non sono stati inoltre ancora definiti i livelli essenziali delle prestazioni afferenti al diritto allo studio universitario (di seguito LEP) in conseguenza della mancata definizione dei costi e dei fabbisogni *standard* e della mancata individuazione di metodologie di monitoraggio e di valutazione dell’efficienza e dell’appropriatezza dei servizi offerti.

La mancata definizione dei costi e dei fabbisogni *standard* in materia di diritto allo studio universitario è imputabile alla forte sperequazione esistente tra le varie Regioni e tra i servizi da esse erogati, nonché alle differenze “dimensionali” connesse alle diverse realtà territoriali.

La mancata individuazione di metodologie di monitoraggio e di valutazione dell’efficienza e dell’appropriatezza dei servizi e delle prestazioni in tema di diritto allo studio universitario, è da ricondurre alla ancora recente istituzione dell’Osservatorio nazionale per il

⁵³ L’articolo 34 della Costituzione sancisce il diritto allo studio, da realizzare mediante interventi rivolti ai capaci e meritevoli, privi di mezzi, al fine di consentire loro di “raggiungere i gradi più alti degli studi”.

diritto allo studio universitario, organo istituzionalmente deputato, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 68 del 2012, al monitoraggio del complesso sistema degli strumenti e delle prestazioni afferenti al diritto allo studio.

Allo stato, pur avendo il MIUR predisposto, di concerto con il Mef, uno schema di decreto ministeriale contenente la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei requisiti di eleggibilità per il diritto allo studio, l'*iter* si è interrotto a seguito della mancata acquisizione dell'intesa in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

In assenza della definizione dei LEP e dell'adozione del citato decreto attuativo, restano in vigore le norme del dPCM 9 aprile 2001 concernente "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della legge n. 390 del 1991".

Come descritto le risorse destinate al DSU provengono dallo Stato attraverso il Fondo Integrativo, dalla tassa regionale per il DSU a carico della generalità degli studenti (esclusi i beneficiari delle borse di studio) e da Fondi propri delle Regioni.

La tassa regionale per il DSU pagata dalla generalità degli studenti non beneficiari di borse è destinata a finanziare le borse di studio a favore degli studenti meritevoli ma privi di mezzi.

Il Fondo Integrativo, istituito dalla legge n. 390 del 1991 per finanziare i prestiti d'onore, attualmente è destinato anche al finanziamento delle borse di studio. Viene ripartito tra le Regioni premiando quelle che investono in misura maggiore per il diritto allo studio in termini sia di spesa (per borse di studio, per contributi di mobilità internazionale e per attività a tempo parziale) sia di numero di posti alloggio resi disponibili, tenendo conto anche del numero di idonei presenti nella stessa Regione.

Dopo il picco dell'anno 2009, dovuto a stanziamenti aggiuntivi, nel 2013 le risorse disponibili sono pari a 151 milioni, mentre per il prossimo triennio, a fronte dell'integrazione di 150 milioni dei recenti interventi normativi (DL n. 104 del 2013 e la legge di stabilità per il 2014), le risorse del Fondo sono attualmente in forte riduzione.

Alle risorse ricevute dallo Stato, le Regioni che, come previsto dalla legge n. 390 del 1991, hanno il compito di finanziare e gestire gli interventi, aggiungono le entrate derivanti dalla tassa per il diritto allo studio pagata dagli studenti e le risorse proprie.

Quanto all'efficacia degli interventi così finanziati, si rileva che gli studenti risultati idonei che per indisponibilità di risorse, non ottengono i benefici, sono ancora in numero elevato.

Anche per quanto riguarda l'anno accademico 2012-2013 gli studenti idonei risultano essere pari a 171.304 rispetto ai 136.621 beneficiari con una percentuale di soddisfazione pari al 79,8 per cento (nel precedente anno accademico era, tuttavia, del 66,8 per cento).

Le Regioni che non riescono a soddisfare neanche la metà degli aventi diritto sono: il Piemonte con il 30 per cento (nel 2008/09 la Regione copriva il 100 per cento degli idonei), la Calabria con il 35 per cento (nel 2008 era il 55 per cento), la Campania con il 38 per cento (nel 2008 con il 59 per cento) e l'Umbria con il 45 per cento (nel 2008 100 per cento). Riescono invece a soddisfare pressoché la totalità degli idonei o quasi: le Province di Trento e Bolzano, il Friuli, la Toscana, la Basilicata, l'Emilia Romagna e le Marche.

Accanto alle borse di studio, le attuali disposizioni prevedono, tra gli interventi a favore degli studenti meritevoli, i prestiti fiduciari, cui sono destinate anche le risorse di cui al "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti".

L'analisi dei dati concernenti il numero delle domande ricevute e il numero dei prestiti accordati ha messo in luce, malgrado le convenzioni stipulate tra Atenei/Regioni e gli Istituti di credito prevedano condizioni particolarmente vantaggiose sia in termini di restituzione sia di tassi di interesse, il non rilevante interesse degli studenti.

Tra i nuovi strumenti per il diritto allo studio universitario si segnala la recente introduzione di una nuova tipologia di borsa di studio destinata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici eccellenti e si vogliano iscrivere nell'a.a. 2013-2014 ad una

università italiana che abbia sede in una Regione diversa da quella di residenza (DL n. 104 del 2013).

Il diritto allo studio si esplica anche attraverso l'attività dei Collegi universitari legalmente riconosciuti e delle Residenze universitarie statali che beneficiano del contributo dello Stato, in brusca flessione negli ultimi esercizi (i contributi stanziati in bilancio per il 2013 ammontano a 13,2 milioni a fronte dei 22,2 milioni dell'esercizio precedente).

Costante risulta, invece, nel tempo l'ammontare dedicato alle borse di studio *post lauream* (167,6 milioni nel 2013; erano 171,9 nel 2012) e al sostegno dei giovani per la mobilità degli studenti (69,8 milioni nel 2013; 68,1 milioni nel 2012).

Anche nell'esercizio 2013 non risulta, infine, operante la Fondazione per il merito che, accanto alla riforma del diritto allo studio, rappresentava uno degli aspetti più rilevanti della riforma. La Fondazione per il merito, attraverso il Fondo per il merito unito a finanziamenti pubblici e privati, avrebbe dovuto perseguire l'obiettivo di sostenere con premi di studio e prestiti d'onore gli studenti più meritevoli (selezionati tramite *test* nazionali e monitorati lungo il percorso accademico) nel conseguimento del titolo di studio anche al fine di favorirne la mobilità.

Nel frattempo le risorse destinate Fondo e non utilizzate saranno mantenute, ai sensi dell'art. 59 del DL n. 69 del 2013, nel conto dei residui e versate per una quota all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al nuovo Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilità degli studenti, capaci, meritevoli e privi di mezzi.

5.3. La missione: Ricerca e innovazione

In coerenza con le priorità politiche in materia di ricerca e innovazione, declinate nei documenti di programmazione adottati dal MIUR, le misure avviate per raggiungere nel 2020 un livello di spesa in ricerca e sviluppo pari all'1,53 del Pil comprendono attività di riorganizzazione della politica di settore e puntano ad un miglioramento dell'efficacia dei finanziamenti pubblici alla ricerca e ad una più rapida e completa utilizzazione dei Fondi posti a disposizione dall'Unione europea; di rilievo anche le azioni dirette ad incentivare gli investimenti nel settore produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese.

5.3.1. La riorganizzazione della politica di settore

La riorganizzazione della politica di settore si snoda attraverso il recupero della programmazione strategica, l'introduzione di strumenti di semplificazione delle procedure e l'avvio delle attività di valutazione della ricerca.

Nel febbraio del 2014 è stato presentato il nuovo Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2014-2020, articolato in coerenza con la strategia di *Horizon 2010* e rispondente alla finalità di rilanciare la ricerca, avviare grandi progetti nazionali di innovazione, creare occupazione, favorire la crescita dell'autonomia dei ricercatori e il trasferimento di tecnologie e competenza all'interno del Paese. Per la realizzazione del piano il MIUR prevede un investimento di circa 900 milioni l'anno (6,3 miliardi in 7 anni), cui si aggiungeranno le risorse destinate al PNR da altri Ministeri e Enti finanziatori.

Il Piano ha nuovamente sottolineato l'importanza e la centralità della programmazione nel settore della ricerca e il ruolo di coordinamento e cooperazione istituzionale del MIUR che, in tale ottica, si è posto l'obiettivo di riorganizzare il sistema degli incentivi alla ricerca al fine di rendere più chiaro e trasparente l'assetto delle regole, avvicinandolo a quello dell'Unione europea.

In tale direzione ampio è stato lo sforzo nel semplificare le regole nella concessione dei finanziamenti alla ricerca che, seppure con una serie di disposizioni spesso confuse e sovrapposte, ha comunque consentito di rivisitare in profondità l'impianto originario del sistema stesso, risalente al 1999, come veicolato nel decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, istitutivo

del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR) e come attuato a livello di dettaglio (criteri e modalità procedurali), dal decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593.

Il DL n. 5 del 2012 (convertito dalla legge n. 35 del 2012, c.d. “Decreto semplifica Italia”), all’art. 30, ha introdotto alcune misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca, agendo direttamente sul d.lgs. n. 297 del 1999 attraverso la modifica di alcune sue disposizioni, con riguardo ad alcuni specifici elementi dell’istruttoria: i soggetti ammissibili (art. 2), le attività finanziabili (art. 3), le modalità di attuazione degli interventi (art. 6), i servizi e consulenza per il Fondo (art. 7).

Con lo stesso decreto sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo anche in materia di ricerca fondamentale (eliminazione della valutazione *ex ante* per i progetti già selezionati nel quadro di programmi dell’Unione europea o di accordi internazionali; eliminazione delle verifiche *in itinere*; rivisitazione delle modalità di attribuzione delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST).

Nelle more dell’emanazione dei decreti di attuazione, un ulteriore provvedimento governativo (il DL n. 83 del 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) agli articoli 61 e seguenti, ha tuttavia stabilito l’abrogazione espressa del d.lgs. n. 297 del 1999, prevedendo contestualmente l’introduzione di una nuova disciplina-quadro del sistema delle agevolazioni alla ricerca di competenza del MIUR, nell’ambito del più ampio strumento del FIRST, le cui modalità di utilizzo e gestione sono state definite nel d.m. n. 115 del 2013⁵⁴.

Quanto infine alla valutazione dei risultati delle attività svolte nel campo della ricerca, nel mese di luglio 2013 l’ANVUR ha pubblicato i risultati dell’esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) riferito al periodo 2004-2010. Il rapporto finale contiene la valutazione conclusiva delle aree e le graduatorie delle strutture cui si aggiungono i 14 rapporti di area sulle singole aree scientifiche prese in considerazione, nel cui ambito l’ANVUR ha confrontato la qualità della ricerca di 133 strutture.

In totale sono stati valutati 184.878 prodotti di ricerca in base a criteri di rilevanza, originalità e grado di internazionalizzazione utilizzando, a seconda delle diverse aree scientifiche, criteri di valutazione bibliometrica e di valutazione mediante *peer review*.

Nella graduatoria finale, per ciascuna area le strutture di ricerca sono state distinte per grandezza ed è stato indicato il valore medio registrato e la percentuale di prodotti eccellenti.

Dal rapporto è emerso che la quota delle pubblicazioni italiane si attesta al 4,4 per cento stabile in tutto l’arco del decennio 2000-2010. La crescita annua media della produzione scientifica è pari nello stesso periodo al 4,7 per cento, al di sopra della media europea e dei Paesi più industrializzati; anche in termini di impatto la ricerca italiana è superiore alla media mondiale e dei paesi OCSE ed in linea con quella europea. Si rileva, invece, un ritardo rispetto agli altri Paesi in termini di quota di pubblicazioni svolta in collaborazione tra Istituzioni accademiche e Enti di ricerca da un lato ed imprese private, dall’altro.

⁵⁴ Nell’ambito della nuova disciplina-quadro, i soggetti ammissibili agli interventi sono le imprese, le università, gli Enti e gli Organismi di ricerca, qualsiasi altro Organismo giuridico avente i requisiti previsti dai bandi, purché residenti o con stabile organizzazione nel territorio nazionale. Gli Enti coinvolti possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in *joint venture* ed altre forme di collaborazione; è demandato alla norma secondaria il compito di individuare altre strutture finanziabili oltre alle università e agli Enti di ricerca. Le tipologie di intervento ora previste sono le seguenti: interventi di ricerca fondamentale per lo sviluppo della conoscenza; interventi di ricerca industriale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale; appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, in risposta ad esigenze di particolare rilevanza sociale; azioni di innovazione sociale (*social innovation*); sviluppo di grandi aggregazioni (*cluster*) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale; interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari ed internazionali. Gli strumenti a sostegno degli interventi così individuati sono diversi: i contributi a fondo perduto, il credito agevolato, il credito di imposta ai sensi dell’art. 1 del DL n. 70 del 2011 (legge n. 10 del 2011), la prestazione di garanzie, le agevolazioni fiscali di cui all’art. 7, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 123 del 1998, i *voucher* individuali di innovazione (art. 60, comma 5). Tali tipologie di interventi di ricerca sono sostenute con le risorse del FIRST, confermandosi la scelta, già operata dall’art. 1, co. 870, della legge n. 296 del 2006, di far confluire in un unico Fondo vari strumenti finanziari a sostegno della ricerca.